

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di ottobre 2016

Santa Lucia di Piave, li 28 ottobre 2016

L'ANATOCISMO BANCARIO E L'AUTORIZZAZIONE DEL CLIENTE ALLA BANCA

Come noto, la produzione di interessi da altri interessi su un determinato capitale configura il c.d. anatocismo. Di fatto, gli interessi maturati vanno a sommarsi al capitale, ossia all'importo su cui sono calcolati gli interessi.

Nell'ambito del settore bancario il calcolo degli interessi sugli interessi è regolamentato dall'art. 120, TUB, oggetto di modifiche ad opera della Finanziaria 2014 e del DL n. 18/2016, c.d. "Decreto banche", le cui disposizioni attuative sono contenute nel Decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio (CICR) n. 343/2016, pubblicato sulla G.U. 10.9.2016, n. 212.

In particolare, l'art. 17-bis del citato DL n. 18/2016 ha modificato le disposizioni in materia di interessi sulle operazioni poste in essere con gli istituti di credito.

La nuova disposizione conferma l'attribuzione al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) dell'individuazione dei criteri e delle modalità per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, che vi ha provveduto con il citato Decreto n. 343/2016.

Le novità in esame sono applicabili, al più tardi, **dagli interessi maturati a decorrere dall'1.10.2016**.

A fronte di tali novità, le banche stanno inviando ai clienti 2 comunicazioni:

- l'una, relativa alla **variazione unilaterale del contratto**, per adeguarlo alle nuove disposizioni;
- l'altra, contenente la **richiesta di autorizzazione preventiva** del cliente all'addebito degli interessi passivi sul c/c.

Rilascio autorizzazione	SI	Gli interessi passivi sono addebitati sul conto del cliente e considerati capitale. Sull'importo capitale + interessi saranno calcolati ulteriori interessi (si realizza l'anatocismo).
	NO	<ul style="list-style-type: none">• Il cliente effettua il pagamento degli interessi passivi utilizzando altre risorse finanziarie (ad esempio, contanti, bonifico da altra banca); ovvero• la banca compensa gli interessi con le disponibilità presenti su un (eventuale) c/c attivo; ovvero• qualora previsto nel contratto, la banca estingue il debito per interessi utilizzando i fondi (contanti, assegni, ecc.) accreditati sul c/c su cui sono maturati gli interessi passivi. In mancanza, la banca provvede alla messa in mora del cliente.

Va evidenziato che, come affermato dal CICR nel Comunicato stampa 5.8.2016

“il cliente e la banca possono pattuire - al fine di evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie - il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi)”.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile


In caso di **chiusura definitiva del rapporto**, gli interessi sono immediatamente esigibili. Come disposto dal comma 7 dell'art. 4 del Decreto n. 343/2016, il saldo relativo al capitale può produrre interessi, secondo quanto stabilito dal contratto. Quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

Gli interessi attivi, conteggiati al 31.12, divengono immediatamente esigibili e pertanto sono accreditati sul c/c al 31.12.

La banca può continuare ad accreditare gli interessi attivi con periodicità trimestrale o semestrale.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Come stabilito dall'art. 5, Decreto n. 343/2016, le nuove disposizioni si applicano "**al più tardi**" agli interessi maturati dall'1.10.2016.



Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi si trovano su <http://www.studiomonosi-commercialisti.com/notizie-utili>

I migliori saluti.